



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 7 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA VALOTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2024.

PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e

ATTESTA

la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Andrea Dott. Pagnoni

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2024.**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2023 di approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024-2025, il quale ha valore espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile ed espone per il 2024 un costo complessivo di €. 221.398,00 e per il 2025 un costo complessivo di euro 227.153,00 che, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 parte fissa e variabile, riporta per il 2024 un costo complessivo di €. 220.588,00 e per il 2025 un costo complessivo di € 226.343,00;
- l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024-2025 verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;
- la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti Pef, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni sia degli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATO che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze

domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

CATEGORIA	KA	KB
01-Famiglie di 1 componente a disposizione	€ 0,84000	€ 1,00000
02-Famiglie di 2 componenti	€ 0,98000	€ 1,80000
02-Famiglie di 2 componenti a disposizione	€ 0,98000	€ 1,80000
03-Famiglie di 3 componenti	€ 1,08000	€ 2,30000
03-Famiglie di 3 componenti a disposizione	€ 1,08000	€ 2,30000
04-Famiglie di 4 componenti	€ 1,16000	€ 3,00000
04-Famiglie di 4 componenti a disposizione	€ 1,16000	€ 3,00000
05-Famiglie di 5 componenti	€ 1,24000	€ 3,60000
05-Famiglie di 5 componenti a disposizione	€ 1,24000	€ 3,60000
06-Famiglie di 6 o più componenti	€ 1,30000	€ 4,10000
06-Famiglie di 6 o più componenti a disposizione	€ 1,30000	€ 4,10000
07-Superfici domestiche accessorie	€ 0,84000	€ 0,00000

CATEGORIA	KC	KD
101-Musei, biblioteche, scuole, ass.	€ 0,51000	€ 4,20000
102-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,80000	€ 6,55000
103-Stabilimenti balneari	€ 0,63000	€ 5,20000
104-Esposizioni, autosaloni	€ 0,43000	€ 3,55000
105-Alberghi con ristorante	€ 1,33000	€ 10,93000
106-Alberghi senza ristorante	€ 0,91000	€ 7,49000
107-Case di cura e riposo	€ 0,95000	€ 7,82000
108-Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 1,00000	€ 8,21000
109-Banche ed istituti di credito	€ 0,58000	€ 4,78000
109-Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 0,58000	€ 4,78000
109-Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 0,58000	€ 4,78000
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni	€ 0,87000	€ 7,11000
111-Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	€ 1,07000	€ 8,80000
112-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,04000	€ 8,50000

113-Carozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,16000	€ 9,48000
114-Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,91000	€ 7,50000
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,09000	€ 8,92000
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,84000	€ 39,67000
117-Bar, caffè, pasticceria	€ 3,64000	€ 29,82000
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria	€ 2,38000	€ 19,55000
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08000	€ 17,00000
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 6,06000	€ 49,72000
121-Discoteche, night club	€ 1,04000	€ 8,56000
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,58000	€ 4,78000
123-Attività artigianali: parrucchiere, barbieri, estetista	€ 1,16000	€ 9,48000

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione **allegato A)** finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2024;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif;

DATO ATTO CHE:

- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;

CONSIDERATO CHE la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

RICHIAMATO altresì i seguenti atti:

- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14/03/2022 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.;
- ✓ deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28/12/2022 di approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO OPPORTUNO CONFERMARE i seguenti termini di versamento della TARI per l'annualità 2024:

- ❖ 1^ rata acconto, con scadenza 17/06/2024;
- ❖ 2^ rata saldo, con scadenza 18/11/2024;
- ❖ Rata unica a saldo, con scadenza 17/06/2024 (versamento in un'unica soluzione).

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

VISTI:

- il DPR 158/1999;
- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020; la Deliberazione ARERA n. 238/2020; la Deliberazione ARERA n.363/2021; la Determinazione ARERA n. 2/2021; la Deliberazione ARERA n. 389/2023; la Determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC;
- l'art 42 comma 2 lettera b) del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000;
- la legge 160/2019 Legge di bilancio 2020;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. =
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. =

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2024 è stato approvato il Piano Economico e Finanziario revisione 2024-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui alle allegate tabelle A) parti integrante e sostanziale del presente atto, determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa e qui richiamati per la loro formale approvazione;
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico e Finanziario revisione 2024-2025;
5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
6. DI DARE ATTO inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. DI CONFERMARE le seguenti scadenze di pagamento della tari per l'annualità 2024:
 - ❖ 1^ rata acconto, con scadenza 17/06/2024;
 - ❖ 2^ rata saldo, con scadenza 18/11/2024;
 - ❖ Rata unica a saldo, con scadenza 17/06/2024 (versamento in un'unica soluzione).effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
8. DI DARE ATTO che il servizio di ritiro su prenotazione/chiamata del rifiuto ingombrante avrà una tariffa omnicomprensiva a carico dei richiedenti pari ad € 38,50 per ogni singolo intervento, e sarà corrisposto dagli stessi nel primo avviso di pagamento TARI da emettersi;

9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
10. DI DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. =
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. =

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco
F.to BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ROBERTA VALOTA

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno . . . e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal . . . al

Addì . . .

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ROBERTA VALOTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì_____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ROBERTA VALOTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì', IL SEGRETARIO COMUNALE